



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 142

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva della Società agr. Civita Ittica s.r.l.. Provvedimento

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **maggio**, in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **08:30 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Luigi Coppola	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Marco Vita	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	X	-
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 8

Assenti Numero: 0

Partecipa il **Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune (**da remoto**), incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta si è svolta in forma mista ai sensi dell'art. 2 della "Disciplina delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza da remoto" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 06.04.2022, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale.

Visto l'art. 67 e 68 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la D.G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";
- la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.C. n. 52/2018 che individua la Giunta Comunale come autorità competente nei procedimenti di VIA di competenza comunale e dispone che l'autorità competente adotti le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche nel NTV;
- il Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino.

Premesso che:

- la Società agr. Civita Ittica s.r.l., P.IVA 0381140231, in data 25.02.2022, ns. prot. n. 7701/2022, presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto, successivamente perfezionata e integrata in data 18.03.2022, ns. prot. n. 10384/2022, come da nostra richiesta del 04.03.2022, ns. prot. n. 8502/2022;
- in data 23.03.2022, ns. prot. n. 11186/2022, la Società agr. Civita Ittica s.r.l. presentava un'integrazione volontaria alla documentazione di cui al punto precedente;
- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. 152/2006;
- l'autorità competente è il Comune di Piombino ai sensi dell'art. 45 bis della L.R.T 10/2010;
- nei procedimenti di competenza comunale l'Autorità competente è la Giunta comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell'Ente per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- il procedimento è stato avviato in data 25.03.2022;
- in data 25.03.2022 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente lo Studio preliminare ambientale;
- nella medesima data è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prot. n. 11516), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 12316), al Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 11470), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prot. n. 11473), alla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio (ns. prot. n. 11475), all'Ufficio delle Dogane di Livorno (ns. prot. n. 11477), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (ns. prot. n. 11479), alla Regione Toscana (ns. prot. n. 11483), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prot. n. 11485), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prot. n. 11481), alla Provincia di Livorno (ns. prot. n. 11492), alla Capitaneria di Porto di Livorno (ns. prot. n. 11493), all'Autorità portuale di Livorno (ns. prot. n. 11494), al Comune di Follonica (ns. prot. n. 11504), al Comune di Scarlino (ns. prot. n. 11498), all'Autorità marittima (ns.

prot. n. 11499), all'Autorità portuale di Piombino (ns. prot. n. 11500) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica e Lavori Pubblici dell'Ente (ns. prot. n. 11502), l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;

- ai sensi dell'art. 19, comma 6, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente;
- in data 14.04.2022, ns. prot. n. 14164/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore PTE dell'Ente;
- in data 22.04.2022, ns. prot. n. 15507/2022, l'ASL Toscana Nord Ovest inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale;
- in data 27.04.2022, ns. prot. n. 16128/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;
- in data 28.04.2022, ns. prot. n. 16213/2022, perveniva il contributo tecnico del Comune di Scarlino;
- in data 17.05.2022, si svolgeva la seduta del NTV del Comune di Piombino;
- non sono pervenuti ulteriori pareri da altre Amministrazioni o enti territoriali potenzialmente coinvolti;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Considerato inoltre che:

- la Società agr. Civita Ittica s.r.l., P.IVA 0381140231, è titolare dell'autorizzazione per anticipata occupazione n. 27 del 05/09/2018 per l'area di mare su cui ricade il progetto;
- il progetto in esame interessa un impianto di piscicoltura già esistente dal 2019;
- alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 152/2006 che *"individui i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura"*;
- in data 18.03.2022, prot. n. 10419, è pervenuto all'Amministrazione comunale l'accordo sottoscritto tra i titolari delle concessioni demaniali per acquacoltura situati nell'area a mare individuata dal Comune di Piombino per la realizzazione di un monitoraggio congiunto delle attività di allevamento sull'ambiente marino.

Dato atto che:

1. l'istanza presentata dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l. è corredata da:

- a) Studio preliminare ambientale;
- b) Allegato 1 allo studio preliminare ambientale: "Tavola Ubicazione specchio acqueo, dettaglio ubicazione, sezione tipo impianto, documentazione fotografica";
- c) copia del versamento dei diritti di istruttoria;
- d) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;
- e) procura firmata al tecnico incaricato;
- f) il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni);

2. l'area in cui ricade l'impianto rientra all'interno dello specchio acqueo dedicato alla produzione e allevamento di pesci, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 27.03.2013, così come integrata con successiva deliberazione n. 227 del 17 luglio 2013 e recepita definitivamente dal Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino approvato con D.C.C. n. 46 del 23.05.2017;

3. sono già presenti all'interno della suddetta area altre cinque attività di cui quattro di acquacoltura e una di mitilicoltura;

4. tutti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sulle attività di piscicoltura presenti nell'area sopra detta hanno stabilito di non assoggettare i progetti degli impianti a valutazione di impatto ambientale;

5. il proponente nello Studio preliminare ambientale prende in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legate all'impianto esistente di acquacoltura, in particolare:

a) per quanto riguarda le componenti colonna d'acqua e sedimento. Il proponente sostiene che *“l'impatto sulla colonna d'acqua deriva dal rilascio soprattutto di azoto (N) e carbonio (C), come sostanze solubili, e di particolato di piccole dimensioni, con un tempo di affondamento molto lungo. Il rilascio dipende a sua volta dalla biomassa presente, dalla quantità di cibo metabolizzata e dal tasso di escrezione dei pesci. [...]Tenendo quindi presenti le caratteristiche produttive del progetto [...], utilizzando le stime di Islam (2005) [...] la presenza delle gabbie aumenta il trofismo del sito ma in maniera moderata e, probabilmente, con un rapido trasferimento nella rete trofica”*;

b) per quanto riguarda l'accumulo di fouling al fondo riconoscendo che *“sia l'attività stessa, la quale prevede pulizie e sostituzioni periodiche delle strutture a scadenze programmate (ad es. reti d'allevamento), sia l'azione del moto ondoso, possono causare la caduta di questo tipo di materiale sul fondo, specialmente di mitili vivi o di valve di mitili morti”*, tuttavia sottolinea con diversi esempi come *“la letteratura scientifica disponibile al momento non consideri a priori questo fenomeno come un impatto negativo”*; sulla base di ciò il proponente dichiara che *“risulta chiaro pertanto che gli effetti sull'ambiente di tali depositi, da un lato risultano localizzati sotto i moduli, trattandosi di precipitazioni di materiale grossolano, e dall'altro che la loro presenza non possa essere a priori considerata un elemento negativo, ma da valutare inserendolo nel contesto complessivo degli altri impatti”*. Ad ogni modo *“la società con lo scopo monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla quindi sotto controllo, si impegna a rimuovere le larve ad una grandezza di pochi mm, favorendo la loro dispersione in acqua. La rimozione viene effettuata tramite azione meccanica su tutte le strutture l'impianto, in particolare:*

- *Reti: pulizia con dischi specifici di carbonio ruotanti a pressione con azione di frizione, distaccamento e sminuzzamento delle larve [...];*
- *Tubolari in polietilene: sia in superficie (parte strutturale della gabbia), che a 16 mt profondità, a livello dell'anello di zavorramento (sinker tube) si mantiene pulita la superficie attraverso l'utilizzo di anelli di cima o altro materiale che con il movimento delle correnti e del moto ondoso si muovono lungo i tubolari impedendo così la colonizzazione delle larve di cozza [...];*
- *Cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio: pulizia con operatori subacquei.*

Nel caso in cui, la procedura sopra indicata, non sia sufficiente a mantenere il controllo completo della crescita dei mitili sulle strutture dell'impianto, è prevista anche la loro rimozione in fase adulta, dalle cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio, mediante l'utilizzo di operatore subacqueo e cestello di raccolta”;

c) ha valutato l'effetto cumulativo dell'impianto nell'area prendendo come riferimento il concetto di Zone di Effetto Ammissibile (AZE), ossia le zone di rispetto per ogni sito in concessione in cui un certo livello di impatto ambientale è considerato accettabile, e il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) definiti dalla Guida Tecnica dell'ISPRA sull'assegnazione di zone marine per l'acquacoltura (AZA); sulla base di ciò il proponente sostiene che *“in ogni caso il piano di monitoraggio previsto dalla Guida Tecnica considera il posizionamento di almeno una stazione di controllo a 1000 m sopra corrente, considerandola come parametro di confronto e prevedendo che a tale distanza gli effetti ambientali si possano considerare nulli. I monitoraggi effettuati dalla società richiedente negli anni 2016-2020 confermano quanto sopra scritto, rilevando che la maggior parte dei parametri monitorati, già nelle stazioni a 25 m e a 50 m dalle gabbie non sono significativamente alterati rispetto ai valori della stazione di controllo. Tale affermazione è confermata anche dall'esame dei dati forniti dall'Amministrazione Comunale e relativi ai monitoraggi sugli altri impianti installati da più anni; in tutti i report è facile verificare come incremento della perturbazione ambientale risulti sensibile solo sotto i moduli di allevamento per decadere fino a valori pressoché indisturbati allontanandosi anche di pochi metri dai moduli stessi e sicuramente non interessando aree al di fuori della AZE. Inoltre, l'ubicazione relativa e le ampiezze delle aree assegnate in concessione, rispetto alle posizioni e dimensioni delle aree occupate dai moduli produttivi (che fu eseguita a suo tempo già applicando criteri “moderni” di geometria e localizzazione, ripresi ed ampliati dalle “linee guida” ISPRA), garantiscono la compartimentazione degli effetti, limitandoli ad ogni singola area al di sotto dei moduli di allevamento”*. Il proponente, inoltre, citando degli estratti delle conclusioni dei monitoraggi che i consulenti ambientali hanno effettuato presso gli altri concessionari presenti nel golfo, conclude che *“Considerando quindi che le gabbie degli altri concessionari nell'area sono distanti dalle gabbie dell'attività in oggetto più di 400 m, si può affermare che l'effetto cumulativo della presenza delle diverse attività nel caso specifico sia praticamente nullo o trascurabile”*;

d) al fine di dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento ha preso a riferimento alcuni paragrafi della Guida Tecnica di ISPRA e in particolare ha:

- confrontato le caratteristiche dell'area marina che ospita l'impianto con i parametri per l'analisi di idoneità di zone marine per la piscicoltura, rilevando che *"la zona in cui si svolge l'attività in oggetto rientra negli intervalli definiti ottimali o idonei per tutti i parametri della tabella"*;

- valutato la capacità portante per il sito di piscicoltura con il metodo di valutazione indiretta definito dalla Guida, ottenendo una massima produzione consentita per il sito di *"1952,40 tonnellate/anno per entrambi i reticoli (intera attività). La produttività dell'attività in oggetto è dichiarata dalla società Civita Ittica pari a circa 1000 -1.100 tonnellate/anno, pertanto risulta compatibile"*;

- valutato se la batimetria del sito e l'altezza delle gabbie installate permettono la dispersione del particolato rilasciato nell'ambiente ottenendo un riscontro positivo;

e) ha stimato i possibili effetti dell'impianto sulla balneazione sostenendo che *"la fascia di mare esclusivamente riservata alla balneazione è quella compresa tra la battigia ed i 200 metri dalla spiaggia e/o coste basse come quelle del golfo di Follonica e che gli impianti di allevamento sono a distanze di oltre 3 miglia dalla costa (quasi 6 km), risultando così poco probabile una interferenza diretta, infatti in tutti questi anni in cui diverse aziende di acquacoltura si sono insediate nell'area, non è stata rilevata una benché minima influenza sulla balneabilità, circostanza questa di cui si dà atto nel rapporto ARPAT"*;

f) non prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di alcun tipo di materiale pericoloso;

g) nella definizione del rischio di incidente sostiene che *"oltre ai normali rischi connessi alla navigazione ed alla sosta in mare aperto per gli operatori, il rischio di incidenti per l'ambiente è limitato ad episodi poco probabili di fughe del pesce allevato che comunque, proprio per le caratteristiche autoctone, non è in grado di alterare in alcun modo l'equilibrio delle specie presenti in loco"*;

h) ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto rilevando che:

- *"le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico (versione aggiornata alle varianti – ottobre 2020) regolano gli impianti di acquacoltura esclusivamente a terra agli artt. 78 e 81 individuando nelle sottozone E7 le aree per impianti di acquacoltura e produzione ittica"*;

- *"l'area interessata all'impianto, in concessione al Demanio marittimo, ricade in una zona più ampia che il Comune ha individuato come area marina idonea allo svolgimento di attività di acquacoltura nel Golfo di Follonica"*;

- *"l'area di interesse non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000, pertanto non si ritiene necessario fare la valutazione di incidenza ambientale"*;

- *"allo stato attuale ancora non sono state emanate norme tecniche nazionali che definiscono i requisiti per regolamentare tali attività come previsto dal D.lgs. 152/06 art. 111, per il rilascio delle concessioni da parte delle autorità preposte per la realizzazione d'impianti d'acquacoltura in acque marine o salmastre"*;

- *"è esclusa la presenza di posidonia al di sotto dell'impianto, sia in via teorica poiché a profondità maggiori di 25 mt la fotosintesi dell'alga risulta pressoché inibita, che come riscontrato dalle documentazioni fotografiche subacquee sviluppate per i vicini impianti di acquacoltura esistenti"*;

- *"il sito specifico interessa la batimetria dei 34 m e si trova a circa 3,3 miglia nautiche dalla costa e quindi anche dalle zone balneari"*;

- *"l'ubicazione delle gabbie è lontana (molto oltre mezzo miglio consigliato internazionalmente) dalle rotte di grandi navi e fuori dalle aree ristrette all'ancoraggio ed alla manovra da ordinanze locali"*;

- *"le gabbie sono installate ad elevate profondità (maggiori di 20 m) e con altezza delle reti di contenimento non superiore ad un terzo della profondità del fondale"*;

i) ha preso in esame eventuali alternative di localizzazione e di realizzazione sostenendo che *"la scelta del sito è stata dettata dall'esigenza di garantire un corretto funzionamento del sistema di allevamento in gabbie galleggianti in tutte le condizioni di moto ondoso, sufficientemente vicino alla costa ma tale da assicurare il minimo impatto ambientale con la totale dispersione e mineralizzazione delle deiezioni organiche lasciate dalle popolazioni ittiche allevate che avviene in un fondale limoso fangoso, non colonizzato dalla prateria di posidonia. [...] La scelta di gabbie galleggianti di diametro 30mt, garantisce, anche in condizioni di mare agitato, una flessibilità del reticolo, degli anelli e delle reti, garantendo l'impianto da cedimenti e quindi da dannose fughe*

delle popolazioni ittiche in allevamento, limitando al minimo lo stress dei pesci in gabbia e favorendo tempestivi interventi in condizioni avverse o subito dopo forti mareggiate”;

l) ha dichiarato di aver già messo in atto alcune misure di mitigazione come la rotazione delle vasche e la riduzione della quantità di mangime somministrato;

m) propone un piano di monitoraggio che:

- “aderisce per frequenza, disposizione geometrica e parametri rilevati alle linee guida ISPRA e rispetterà la forma di restituzione richiesta nell’Ordinanza comunale, comprendendo anche indicazioni su possibili variazioni dei protocolli produttivi”;

- “prevederà inoltre una mappatura dell’estensione del deposito delle valve sul substrato ed una stima sulla quantificazione del fenomeno ed una valutazione sull’efficacia delle misure di mitigazione adottate”;

- “relativamente al monitoraggio della colonna d’acqua, in caso che i valori fuori soglia interessino tutta l’area monitorata, si procederà a verificare se l’anomalia sia dovuta all’impianto oppure non dipenda da fattori ambientali indipendenti dall’impianto stesso”;

- “i report dei monitoraggi ambientali saranno completi delle tabelle di biomassa, contenendo nelle conclusioni le considerazioni del consulente/tecnico ambientale che, oltre alla determinazione degli indici AMBI e M-AMBI, forniranno indicazione di eventuali suggerimenti oppure la non necessità di suggerimenti da segnalare, secondo la struttura di seguito indicata”;

- “sarà cura di questa società eseguire il monitoraggio nelle peggiori condizioni di carico organico ossia al di sotto della gabbia con maggiore densità di pesce, fornendo le caratteristiche degli impianti, dettagliando il numero di gabbie per modulo, il numero dei moduli installati, le coordinate dei moduli, una proposta di individuazione delle gabbie in cui sarà misurato il carico di biomassa per gabbia ed avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo, eventuali episodi, programmati o accidentali, che abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche sopra elencate o l’assenza di episodi”;

- “la struttura del monitoraggio così descritta e la forma dei report sarà mantenuta invariata indipendentemente dal consulente/tecnico ambientale, salvo autorizzazione dell’autorità competente”;

n) delle ulteriori misure di mitigazione scaturite dall’esercizio in atto o proposte dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l.:

- “come già parzialmente in atto, l’azienda continuerà ed estenderà la rotazione colturale delle vasche al fine di dare periodi di riposo al fondale sottostante monitorando l’efficacia con analisi ad hoc sotto le gabbie lasciate inattiva”;

- “l’azienda, produttrice primaria di mangimi, sta mettendo a punto particolari formulati leggeri, in grado di ridurre aumentare l’assorbimento da parte del pesce, nell’interesse comune (ambientale ed economico) di ridurre le perdite che si depositano al fondo”;

- “la società si impegna a misurare e ove necessario asportare, nei limiti consentiti dalla tecnologia, le valve dei mitili depositate, documentando l’attività subacquea con apposito materiale filmato, prima, durante e dopo l’intervento”;

- “la società si impegna ad istituire una procedura e ad impiegare macchinari che consentano in futuro la rimozione dei mitili dagli impianti impedendo il più possibile ai bivalvi di precipitare sul fondo”;

- “si intende inoltre precisare che, su eventuale disposizione dell’autorità pubblica, il proponente si impegna a partecipare ad eventuali piani unitari di monitoraggio su aree marine più vaste per gli aspetti ambientali e/o di sicurezza della navigazione”;

- “qualora dai risultati di monitoraggio dovessero emergere criticità, saranno adottate idonee procedure di correzione dei protocolli produttivi”;

o) sostiene che “l’azienda a regime fra terra e mare, darà occupazione a circa 50 unità lavorative; a queste va aggiunto, tutto l’indotto che si genera con una serie di servizi, [...] i fornitori di materiali e servizi informatici, cartoleria in generale, materiale subacqueo, cassette, etichette, pallet, carburanti per i natanti e quant’altro necessita per la gestione dell’impianto e per il confezionamento del pesce”.

Tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti che si allegano alla presente.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti

prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

Preso atto che il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell'Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2022 ha valutato di non sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ritenendo tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare precise prescrizioni riportate nel verbale della seduta sopra detta allegato alla presente.

Ritenuto di condividere le valutazioni tecniche di competenza del NTV dell'Amministrazione, riunitosi in data 17 maggio 2022, e quindi di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l'impianto esistente di piscicoltura intensiva della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Con voti unanimi e palesi e con votazione separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente deliberazione resa necessaria per garantire di provvedere tempestivamente all'attuazione delle azioni indicate;

DELIBERA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente di piscicoltura intensiva della Società agr. Civita Ittica s.r.l. (P.IVA 0381140231), collocato nell'area di mare dedicata alla produzione e allevamento di pesci, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 27.03.2013 e s.m.i., per le motivazioni e le considerazioni riportate nel preambolo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni formulate dal NTV nel verbale della seduta del 17 maggio 2022 che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le prescrizioni formulate dal NTV siano riportate nell'anticipata occupazione e nella successiva concessione demaniale;

3. di inviare copia del presente atto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ossia:

- il Ministero della Transizione Ecologica;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;
- l'Ufficio delle Dogane di Livorno;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- la Regione Toscana;
- il Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT;
- l'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la Provincia di Livorno;
- la Capitaneria di Porto di Livorno;
- l'Autorità portuale di Livorno;
- il Comune di Follonica;
- il Comune di Scarlino;
- l'Autorità marittima;
- l'Autorità portuale di Piombino;
- i Settori Programmazione Territoriale ed Economica e Lavori Pubblici dell'Ente;

4. di trasmettere la presente delibera al proponente Società agr. Civita Ittica s.r.l. e al tecnico incaricato dalla Società Ing. Fernando Muccetti;

5. che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, i pareri pervenuti e il verbale della seduta del NTV del 17 maggio 2022, sia pubblicato, integralmente e con modalità tali da garantire la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali

indicate dal proponente in fase di istanza di avvio del procedimento, nel sito internet istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, commi 10 e 12 del D.Lgs 152/2006;

6. di dare atto che presso il Servizio Politiche ambientali del Comune di Piombino è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7. di conferire alla presente deliberazione l'**immediata eseguibilità** per le motivazioni indicate nel preambolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Servizio Politiche ambientali

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC 143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 maggio 2022

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.

Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma

Proponente: Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.

Autorità Competente: Comune di Piombino

Il giorno 17 maggio 2022, ore 10:00, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame dello Studio preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale.

Sono stati convocati:

per il Comune:

- il Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici;
- il Servizio Lavori Pubblici;
- il SUAP;
- il Geologo Comunale;

l'azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Dirigente del Servizio Politiche ambientali, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti per il Comune:

- | | |
|---------------------|---|
| - Laura Pescini | Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici |
| - Riccardo Banchi | Servizio Lavori Pubblici |
| - Serena Fossi | SUAP |
| - Stefano Vivarelli | Servizio Politiche ambientali |

Per l'azienda USL Toscana Nord Ovest: Roberto Bertani

Risulta assente il Geologo Comunale.

Iter amministrativo

- in data 25.02.2022, ns. prot. n. 7701/2022, la Soc. agr. Civita Ittica s.r.l. presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 18.03.2022, ns. prot. n. 10384/2022, come da nostra richiesta del 04.03.2022, ns. prot. n. 8502/2022, effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs 152/2006;
- in data 23.03.2022, ns. prot. n. 11186/2022, la Soc. agr. Civita Ittica s.r.l. presentava un'integrazione volontaria alla documentazione di cui al punto precedente;
- il procedimento è stato avviato in data 25.03.2022;
- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. 152/2006;
- l'autorità competente è il Comune di Piombino ai sensi dell'art. 45 bis della L.R.T 10/2010;

- nei procedimenti di competenza comunale l'Autorità competente è la Giunta comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- in data 25.03.2022 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;
- nella medesima data è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prot. n. 11516), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 12316), al Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 11470), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prot. n. 11473), alla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio (ns. prot. n. 11475), all'Ufficio delle Dogane di Livorno (ns. prot. n. 11477), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (ns. prot. n. 11479), alla Regione Toscana (ns. prot. n. 11483), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prot. n. 11485), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prot. n. 11481), alla Provincia di Livorno (ns. prot. n. 11492), alla Capitaneria di Porto di Livorno (ns. prot. n. 11493), all'Autorità portuale di Livorno (ns. prot. n. 11494), al Comune di Follonica (ns. prot. n. 11504), al Comune di Scarlino (ns. prot. n. 11498), all'Autorità marittima (ns. prot. n. 11499), all'Autorità portuale di Piombino (ns. prot. n. 11500) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica e Lavori Pubblici dell'Ente (ns. prot. n. 11502) l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- ai sensi dell'art. 19, comma 6, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA;
- in data 14.04.2022, ns. prot. n. 14164/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore PTE dell'Ente;
- in data 22.04.2022, ns. prot. n. 15507/2022, l'ASL Toscana Nord Ovest inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale;
- in data 27.04.2022, ns. prot. n. 16128/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;
- in data 28.04.2022, ns. prot. n. 16213/2022, perveniva il contributo tecnico del Comune di Scarlino;
- in data 02.05.2022, ns. prot. n. 16456, n. 16457, n. 16460 e n. 16462, veniva convocato, per la data odierna, il NTV del Comune di Piombino.

Descrizione del progetto

Il procedimento in oggetto riguarda l'impianto esistente di piscicoltura della Società agr. Civita Ittica s.r.l.. L'impianto è collocato in un'area di mare di 86 ha a circa 4 miglia dal Porto commerciale di Piombino, rilasciata in concessione dal Comune di Piombino nel 2018 con provvedimento di "autorizzazione di anticipata occupazione" (prov. n. 27 del 05/09/2018). L'area di mare ricade all'interno dello specchio acqueo dedicato alla produzione e allevamento di pesci del Comune di Piombino. Il proponente gestisce già da anni l'impianto di acquacoltura collocato nell'area di mare adiacente all'impianto oggetto del procedimento. La prossimità con lo specchio d'acqua già in utilizzo garantisce un'ottimizzazione logistica e del traffico di imbarcazioni nell'area.

La Soc. Agr. Civita Ittica s.r.l. opera con esperienza ventennale nel settore dell'allevamento di spigole e orate e fa parte di un Gruppo impegnato a 360° nel settore ittico: dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita sui banchi delle principali catene della GDO.

L'impianto di piscicoltura oggetto del procedimento consiste in 2 moduli da 12 gabbie per un totale di 24 gabbie galleggianti di 30 metri di diametro, fissate in mare aperto per il tramite di 2 moduli di ancoraggio.

produzione annua totale delle 24 gabbie a regime, sarà quindi pari a circa 1.100 ton.

L'alimentazione viene effettuata quotidianamente, fino a due volte al giorno nelle gabbie da ingrasso e fino a tre volte al giorno in quelle da pre-ingrasso, con l'ausilio di diverse imbarcazioni in relazione alle diverse tipologie di mangime da somministrare, ciascuna dotata di un cannone ad aria compressa.

I mangimi utilizzati dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l., autorizzati dalla GDO, presentano le seguenti caratteristiche: assenza di organismi geneticamente modificati, assenza di sostanze inquinanti come PCB, metalli pesanti, muffe, micotossine, chemioterapici. Il rispetto di un coefficiente massimo di densità di allevamento tale da consentire agli esemplari allevati di muoversi liberamente permette di assimilare l'alimento in maniera più efficiente e naturale.

Le operazioni di pesca vengono effettuate, generalmente, più volte nell'arco della settimana.

Il giorno precedente la pesca le gabbie da cui viene prelevato il pesce vengono messe a digiuno per evitare la permanenza di residui alimentari nel tratto intestinale.

Valutazioni tecniche di competenza

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la D.G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";
- la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- il Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino;

Premesso che:

- la Società agr. Civita Ittica s.r.l., P.IVA 0381140231, è titolare dell'autorizzazione per anticipata occupazione n. 27 del 05/09/2018 per l'area di mare su cui ricade il progetto;
- il progetto in esame interessa un impianto di piscicoltura già esistente dal 2019;
- alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 152/2006 che *"individui i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura"*;
- in data 18/03/2022, prot. n. 10419, è pervenuto all'Amministrazione comunale l'accordo sottoscritto tra i titolari delle concessioni demaniali per acquacoltura situati nell'area a mare individuata dal Comune di Piombino per la realizzazione di un monitoraggio congiunto delle attività di allevamento sull'ambiente marino.

Dato atto che:

1. l'istanza presentata dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l. è corredata da:

- a) Studio preliminare ambientale;
- b) Allegato 1 allo studio preliminare ambientale: "Tavola Ubicazione specchio acqueo, dettaglio ubicazione, sezione tipo impianto, documentazione fotografica";
- c) copia del versamento dei diritti di istruttoria;

d) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;

e) procura firmata al tecnico incaricato;

2. l'area in cui ricade l'impianto rientra all'interno dello specchio acqueo dedicato alla produzione e allevamento di pesci, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 27.03.2013, così come integrata con successiva deliberazione n. 227 del 17 luglio 2013 e recepita definitivamente dal Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino approvato con D.C.C. n. 46 del 23.05.2017;

3. sono già presenti all'interno della suddetta area altre cinque attività di cui quattro di acquacoltura e una di mitilicoltura;

4. tutti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sulle attività di piscicoltura presenti nell'area sopra detta hanno stabilito di non assoggettare i progetti degli impianti a valutazione di impatto ambientale;

5. il proponente nello Studio preliminare ambientale prende in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legate all'impianto esistente di acquacoltura, in particolare:

a) per quanto riguarda le componenti colonna d'acqua e sedimento. Il proponente sostiene che *"l'impatto sulla colonna d'acqua deriva dal rilascio soprattutto di azoto (N) e carbonio (C), come sostanze solubili, e di particolato di piccole dimensioni, con un tempo di affondamento molto lungo. Il rilascio dipende a sua volta dalla biomassa presente, dalla quantità di cibo metabolizzata e dal tasso di escrezione dei pesci. [...]Tenendo quindi presenti le caratteristiche produttive del progetto [...], utilizzando le stime di Islam (2005) [...] la presenza delle gabbie aumenta il trofismo del sito ma in maniera moderata e, probabilmente, con un rapido trasferimento nella rete trofica"*;

b) per quanto riguarda l'accumulo di fouling al fondo riconoscendo che *"sia l'attività stessa, la quale prevede pulizie e sostituzioni periodiche delle strutture a scadenze programmate (ad es. reti d'allevamento), sia l'azione del moto ondoso, possono causare la caduta di questo tipo di materiale sul fondo, specialmente di mitili vivi o di valve di mitili morti"*, tuttavia sottolinea con diversi esempi come *"la letteratura scientifica disponibile al momento non consideri a priori questo fenomeno come un impatto negativo"*; sulla base di ciò il proponente dichiara che *"risulta chiaro pertanto che gli effetti sull'ambiente di tali depositi, da un lato risultano localizzati sotto i moduli, trattandosi di precipitazioni di materiale grossolano, e dall'altro che la loro presenza non possa essere a priori considerata un elemento negativo, ma da valutare inserendolo nel contesto complessivo degli altri impatti"*. Ad ogni modo *"la società con lo scopo monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla quindi sotto controllo, si impegna a rimuovere le larve ad una grandezza di pochi mm, favorendo la loro dispersione in acqua. La rimozione viene effettuata tramite azione meccanica su tutte le strutture l'impianto, in particolare:*

- Reti: pulizia con dischi specifici di carbonio ruotanti a pressione con azione di frizione, distaccamento e sminuzzamento delle larve [...];

- Tubolari in polietilene: sia in superficie (parte strutturale della gabbia), che a 16 mt profondità, a livello dell'anello di zavorramento (sinker tube) si mantiene pulita la superficie attraverso l'utilizzo di anelli di cima o altro materiale che con il movimento delle correnti e del moto ondoso si muovono lungo i tubolari impedendo così la colonizzazione delle larve di cozza [...];

- Cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio: pulizia con operatori subacquei.

Nel caso in cui, la procedura sopra indicata, non sia sufficiente a mantenere il controllo completo della crescita dei mitili sulle strutture dell'impianto, è prevista anche la loro rimozione in fase adulta, dalle cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio, mediante l'utilizzo di operatore subacqueo e cestello di raccolta";

c) ha valutato l'effetto cumulativo dell'impianto nell'area prendendo come riferimento il concetto di Zone di Effetto Ammissibile (AZE), ossia le zone di rispetto per ogni sito in concessione in cui un certo livello di impatto ambientale è considerato accettabile, e il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) definiti dalla Guida Tecnica dell'ISPRA sull'assegnazione di zone marine per l'acquacoltura (AZA); sulla base di ciò il proponente sostiene che *"in ogni caso il piano di monitoraggio previsto dalla Guida Tecnica considera il posizionamento di almeno una stazione di controllo a 1000 m sopra corrente, considerandola come parametro di confronto e prevedendo che a tale distanza gli effetti ambientali si possano considerare nulli. I monitoraggi effettuati dalla società richiedente negli anni 2016-2020 confermano quanto sopra scritto, rilevando che la maggior parte dei parametri monitorati, già nelle stazioni a 25 m e a 50 m dalle gabbie non sono significativamente alterati rispetto ai valori della stazione di controllo. Tale affermazione è confermata anche dall'esame dei dati forniti dall'Amministrazione Comunale e relativi ai monitoraggi sugli altri impianti installati da più anni; in tutti i report è facile verificare come incremento della perturbazione ambientale risulti sensibile solo sotto i moduli di allevamento per decadere fino a valori pressoché indisturbati allontanandosi anche di pochi metri dai moduli stessi e sicuramente non interessando aree al di fuori della AZE. Inoltre, l'ubicazione relativa e le ampiezze delle aree assegnate in concessione, rispetto alle posizioni e dimensioni delle aree occupate dai moduli produttivi (che fu eseguita a suo tempo già applicando*

critéri “moderni” di geometria e localizzazione, ripresi ed ampliati dalle “linee guida” ISPRA), garantiscono la compartimentazione degli effetti, limitandoli ad ogni singola area al di sotto dei moduli di allevamento”. Il proponente, inoltre, citando degli estratti delle conclusioni dei monitoraggi che i consulenti ambientali hanno effettuato presso gli altri concessionari presenti nel golfo, conclude che “Considerando quindi che le gabbie degli altri concessionari nell'area sono distanti dalle gabbie dell'attività in oggetto più di 400 m, si può affermare che l'effetto cumulativo della presenza delle diverse attività nel caso specifico sia praticamente nullo o trascurabile”;

d) al fine di dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento ha preso a riferimento alcuni paragrafi della Guida Tecnica di ISPRA e in particolare ha:

- confrontato le caratteristiche dell'area marina che ospita l'impianto con i parametri per l'analisi di idoneità di zone marine per la piscicoltura, rilevando che “la zona in cui si svolge l'attività in oggetto rientra negli intervalli definiti ottimali o idonei per tutti i parametri della tabella”;

- valutato la capacità portante per il sito di piscicoltura con il metodo di valutazione indiretta definito dalla Guida, ottenendo una massima produzione consentita per il sito di “1952,40 tonnellate/anno per entrambi i reticoli (intera attività). La produttività dell'attività in oggetto è dichiarata dalla società Civita Ittica pari a circa 1000 -1.100 tonnellate/anno, pertanto risulta compatibile”;

- valutato se la batimetria del sito e l'altezza delle gabbie installate permettono la dispersione del particolato rilasciato nell'ambiente ottenendo un riscontro positivo;

e) ha stimato i possibili effetti dell'impianto sulla balneazione sostenendo che “la fascia di mare esclusivamente riservata alla balneazione è quella compresa tra la battigia ed i 200 metri dalla spiaggia e/o coste basse come quelle del golfo di Follonica e che gli impianti di allevamento sono a distanze di oltre 3 miglia dalla costa (quasi 6 km), risultando così poco probabile una interferenza diretta, infatti in tutti questi anni in cui diverse aziende di acquacoltura si sono insediate nell'area, non è stata rilevata una benché minima influenza sulla balneabilità, circostanza questa di cui si dà atto nel rapporto ARPAT”;

f) non prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di alcun tipo di materiale pericoloso;

g) nella definizione del rischio di incidente sostiene che “oltre ai normali rischi connessi alla navigazione ed alla sosta in mare aperto per gli operatori, il rischio di incidenti per l'ambiente è limitato ad episodi poco probabili di fughe del pesce allevato che comunque, proprio per le caratteristiche autoctone, non è in grado di alterare in alcun modo l'equilibrio delle specie presenti in loco”;

h) ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto rilevando che:

- “le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico (versione aggiornata alle varianti – ottobre 2020) regolano gli impianti di acquacoltura esclusivamente a terra agli artt. 78 e 81 individuando nelle sottozone E7 le aree per impianti di acquacoltura e produzione ittica”;

- “l'area interessata all'impianto, in concessione al Demanio marittimo, ricade in una zona più ampia che il Comune ha individuato come area marina idonea allo svolgimento di attività di acquacoltura nel Golfo di Follonica”;

- “l'area di interesse non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000, pertanto non si ritiene necessario fare la valutazione di incidenza ambientale”;

- “allo stato attuale ancora non sono state emanate norme tecniche nazionali che definiscono i requisiti per regolamentare tali attività come previsto dal D.lgs. 152/06 art. 111, per il rilascio delle concessioni da parte delle autorità preposte per la realizzazione d'impianti d'acquacoltura in acque marine o salmastre”;

- “è esclusa la presenza di posidonia al di sotto dell'impianto, sia in via teorica poiché a profondità maggiori di 25 mt la fotosintesi dell'alga risulta pressoché inibita, che come riscontrato dalle documentazioni fotografiche subacquee sviluppate per i vicini impianti di acquacoltura esistenti”;

- “il sito specifico interessa la batimetria dei 34 m e si trova a circa 3,3 miglia nautiche dalla costa e quindi anche dalle zone balneari”;

- “l'ubicazione delle gabbie è lontana (molto oltre mezzo miglio consigliato internazionalmente) dalle rotte di grandi navi e fuori dalle aree ristrette all'ancoraggio ed alla manovra da ordinanze locali”;

- “le gabbie sono installate ad elevate profondità (maggiori di 20 m) e con altezza delle reti di contenimento non superiore ad un terzo della profondità del fondale”;

i) ha preso in esame eventuali alternative di localizzazione e di realizzazione sostenendo che “la scelta del sito è stata dettata dall'esigenza di garantire un corretto funzionamento del sistema di allevamento in gabbie galleggianti in tutte le condizioni di moto ondoso, sufficientemente vicino alla costa ma tale da assicurare il minimo impatto ambientale con la totale dispersione e mineralizzazione delle deiezioni organiche lasciate dalle popolazioni ittiche allevate che avviene in un fondale limoso fangoso, non colonizzato dalla prateria di posidonia. [...] La scelta di gabbie galleggianti di diametro 30mt, garantisce, anche in condizioni di mare agitato, una flessibilità del reticolo, degli anelli e delle reti, garantendo l'impianto da cedimenti e quindi da

dannose fughe delle popolazioni ittiche in allevamento, limitando al minimo lo stress dei pesci in gabbia e favorendo tempestivi interventi in condizioni avverse o subito dopo forti mareggiate”;

l) ha dichiarato di aver già messo in atto alcune misure di mitigazione come la rotazione delle vasche e la riduzione della quantità di mangime somministrato;

m) propone un piano di monitoraggio che:

- *“aderisce per frequenza, disposizione geometrica e parametri rilevati alle linee guida ISPRA e rispetterà la forma di restituzione richiesta nell’Ordinanza comunale, comprendendo anche indicazioni su possibili variazioni dei protocolli produttivi”;*

- *“prevederà inoltre una mappatura dell’estensione del deposito delle valve sul substrato ed una stima sulla quantificazione del fenomeno ed una valutazione sull’efficacia delle misure di mitigazione adottate”;*

- *“relativamente al monitoraggio della colonna d’acqua, in caso che i valori fuori soglia interessino tutta l’area monitorata, si procederà a verificare se l’anomalia sia dovuta all’impianto oppure non dipenda da fattori ambientali indipendenti dall’impianto stesso”;*

- *“i report dei monitoraggi ambientali saranno completi delle tabelle di biomassa, contenendo nelle conclusioni le considerazioni del consulente/tecnico ambientale che, oltre alla determinazione degli indici AMBI e M-AMBI, forniranno indicazione di eventuali suggerimenti oppure la non necessità di suggerimenti da segnalare, secondo la struttura di seguito indicata”;*

- *“sarà cura di questa società eseguire il monitoraggio nelle peggiori condizioni di carico organico ossia al di sotto della gabbia con maggiore densità di pesce, fornendo le caratteristiche degli impianti, dettagliando il numero di gabbie per modulo, il numero dei moduli installati, le coordinate dei moduli, una proposta di individuazione delle gabbie in cui sarà misurato il carico di biomassa per gabbia ed avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo, eventuali episodi, programmati o accidentali, che abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche sopra elencate o l’assenza di episodi”;*

- *“la struttura del monitoraggio così descritta e la forma dei report sarà mantenuta invariata indipendentemente dal consulente/tecnico ambientale, salvo autorizzazione dell’autorità competente”;*

n) delle ulteriori misure di mitigazione scaturite dall’esercizio in atto o proposte dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l.:

- *“come già parzialmente in atto, l’azienda continuerà ed estenderà la rotazione colturale delle vasche al fine di dare periodi di riposo al fondale sottostante monitorando l’efficacia con analisi ad hoc sotto le gabbie lasciate inattive”;*

- *“l’azienda, produttrice primaria di mangimi, sta mettendo a punto particolari formulati leggeri, in grado di ridurre aumentare l’assorbimento da parte del pesce, nell’interesse comune (ambientale ed economico) di ridurre le perdite che si depositano al fondo”;*

- *“la società si impegna a misurare e ove necessario asportare, nei limiti consentiti dalla tecnologia, le valve dei mitili depositate, documentando l’attività subacquea con apposito materiale filmato, prima, durante e dopo l’intervento”;*

- *“la società si impegna ad istituire una procedura e ad impiegare macchinari che consentano in futuro la rimozione dei mitili dagli impianti impedendo il più possibile ai bivalvi di precipitare sul fondo”;*

- *“si intende inoltre precisare che, su eventuale disposizione dell’autorità pubblica, il proponente si impegna a partecipare ad eventuali piani unitari di monitoraggio su aree marine più vaste per gli aspetti ambientali e/o di sicurezza della navigazione”;*

- *“qualora dai risultati di monitoraggio dovessero emergere criticità, saranno adottate idonee procedure di correzione dei protocolli produttivi”;*

o) sostiene che *“l’azienda a regime fra terra e mare, darà occupazione a circa 50 unità lavorative; a queste va aggiunto, tutto l’indotto che si genera con una serie di servizi, [...] i fornitori di materiali e servizi informatici, cartoleria in generale, materiale subacqueo, cassette, etichette, pallet, carburanti per i natanti e quant’altro necessita per la gestione dell’impianto e per il confezionamento del pesce”.*

Tenuto conto dei pareri e contributi tecnici pervenuti che si allegano alla presente.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto.

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il NTV a seguito di un'ampia discussione, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale e per quanto sopra, valuta non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e ritiene tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, di formulare le seguenti prescrizioni:

1. deve essere attuato il piano di monitoraggio ambientale come proposto dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l. nello Studio preliminare ambientale, rispettando anche quanto già comunicato con la nota del 28/02/2022, agli atti Arpat prot. n. 15361 del 01/03/2022 e agli atti del Comune di Piombino con prot. n. 7888 del 01/03/2022. In sintesi, il monitoraggio ambientale di tipo 3 deve essere condotto nella colonna d'acqua e sul sedimento, semestralmente sui parametri previsti e nei punti selezionati come sintetizzato nella tabella 5-5 della Guida tecnica AZA – Ispra (2020).

I punti di campionamento sotto le gabbie previsti dovranno essere collocati al di sotto della gabbia con maggiore densità di pesce.

La disposizione finale dei punti e le relative coordinate dovranno essere concordate con ARPAT, così come la struttura dei report.

La struttura del monitoraggio e la forma dei report deve essere mantenuta invariata indipendentemente dal consulente/tecnico ambientale, salvo autorizzazione dell'autorità competente o di ARPAT.

La Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve altresì indicare, mediante sigla e coordinate, i punti di campionamento. Nei monitoraggi semestrali devono essere confrontati tutti i dati raccolti nell'arco dell'intero periodo di monitoraggio dal primo all'ultimo anno.

Il monitoraggio semestrale deve contenere:

- a) le caratteristiche degli impianti, dettagliando il numero di gabbie per modulo, il numero dei moduli installati, le coordinate dei moduli, una proposta di individuazione delle gabbie in cui sarà misurato il carico di biomassa per gabbia, avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo, eventuali episodi, programmati o accidentali che abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche sopra elencate o l'assenza di episodi;
- b) l'evidenza dei risultati degli interventi di pulizia e/o sostituzione delle strutture (per esempio reti d'allevamento e sistemi di ancoraggio);
- c) l'evidenza dei risultati degli interventi di rimozione delle larve dei mitili, dei mitili in fase adulta e dei bivalvi in generale dalle strutture (per esempio reti, tubolari, cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio) al fine di monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla sotto controllo;
- d) i risultati ottenuti dalle misurazioni delle valve dei mitili depositate e il materiale filmato dall'attività subacquea prima, durante e dopo l'intervento;
- e) i risultati dell'attività di mappatura dell'estensione del deposito delle valve sul substrato;
- f) i risultati ottenuti delle verifiche effettuate sotto le gabbie lasciate inattive a seguito della rotazione colturale;
- g) i risultati derivanti dall'applicazione della procedura di riduzione della quantità di mangime somministrato all'allevamento;
- h) i risultati ottenuti dalla verifica della colonna d'acqua; in caso di valori fuori soglia che interessino tutta l'area monitorata, il monitoraggio deve indicare altresì se l'anomalia sia dovuta all'impianto oppure non dipenda da fattori ambientali indipendenti dall'impianto stesso;
- i) le tabelle di biomassa, gli indici AMBI e M-AMBI;
- l) le coordinate della posizione del correntometro ed i risultati del movimento delle acque e della intensità e direzione delle correnti presenti nell'area, rilevati con l'installazione del correntometro nell'area dell'impianto; il correntometro deve essere installato per due anni dal momento della installazione già richiesta con Ordinanza n. 7/2021. La durata di installazione del correntometro potrà essere prolungata su richiesta di ARPAT a seguito dei risultati delle misurazioni;
- m) le considerazioni del consulente/tecnico ambientale e le indicazioni di eventuali suggerimenti oppure la non necessità di suggerimenti da segnalare.

I risultati dei monitoraggi devono essere tempestivamente inviati al Comune di Piombino e ad ARPAT.

2. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve attuare le variazioni dei protocolli produttivi eventualmente resi necessari dai risultati ottenuti dal monitoraggio di cui al punto 1. Le variazioni devono essere trasmesse tempestivamente al Comune di Piombino e ad ARPAT;

3. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare al Comune di Piombino e ad ARPAT, apposita procedura per gli interventi di pulizia e/o sostituzione delle strutture (per esempio reti d'allevamento e sistemi di ancoraggio); in particolare, la procedura deve riportare le motivazioni, le tempistiche, le strutture interessate, le attrezzature utilizzate e le modalità di pulizia e/o sostituzione, e deve, inoltre, descrivere le

modalità di gestione/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle procedure sopra dette. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

4. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare al Comune di Piombino e ad ARPAT, apposita procedura per la rimozione delle larve dei mitili, dei mitili in fase adulta e dei bivalvi in generale dalle strutture (per esempio reti, tubolari, cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio) al fine di monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla sotto controllo; in particolare, la procedura deve riportare le motivazioni, le tempistiche, le strutture interessate, le attrezzature utilizzate e le modalità di pulizia, deve, inoltre, descrivere le modalità di gestione/smaltimento dei mitili rimossi. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

5. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve comunicare preventivamente al Comune e ad ARPAT eventuali modifiche dell'impianto rispetto a quanto comunicato nello studio preliminare ambientale e, comunque, la massima produzione dell'impianto non deve superare la capacità portante per il sito di piscicoltura;

6. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve comunicare tempestivamente ai Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica eventuali "fughe" di pesci causate dalle mareggiate, dalle post mareggiate, dalle rotture delle reti oppure da incidenti ogni volta che esse si verificano. La comunicazione deve indicare la specie coinvolta dalla "fuga" e la dimensione della specie. A tal fine, la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare ai Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica, una procedura per la gestione dei suddetti eventi che descriva le modalità di comunicazione e le modalità di raccolta e smaltimento dei pesci eventualmente spiaggiati sulla costa e/o morti in mare prodotti dalle "fughe". Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

7. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve inviare al Comune di Piombino e ad ARPAT una procedura in cui viene descritto come si intendono gestire e smaltire i pesci morti all'interno delle gabbie di allevamento. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

8. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve trasmettere al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di rotazione colturale delle vasche realizzate al fine di dare periodi di riposo al fondale sottostante. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

9. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve trasmettere al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di riduzione della quantità di mangime somministrato all'allevamento. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

10. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve inviare al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di mappatura dell'estensione del deposito delle valve sul substrato che deve contenere le modalità di valutazione dell'estensione dell'area interessata dal deposito, le modalità di quantificazione del numero di valve e le modalità di valutazione sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

11. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve aderire al monitoraggio ambientale unitario con le aziende che insistono sull'area predisposta per gli allevamenti di piscicoltura.

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:20.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali

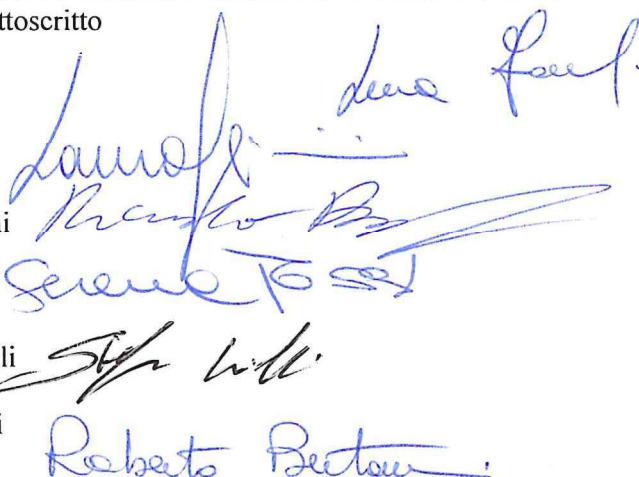
Laura Pescini

Riccardo Banchi

Serena Fossi

Stefano Vivarelli

Roberto Bertani





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica

Piombino, 13/04/2022

Servizio Politiche ambientali
- SEDE-
c.a. **dott. Luca Favali**

Parere Ambiente 22/02

OGGETTO: Artt. 19 e 29 della parte II al D. Lgs: n. 152/2006; artt. 43, 45bis e 48 della LRT n. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale relativo all'impianto esistente di Piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ha. Della soc. Agricola Civita Ittica s.r.l.
Rilascio parere.

Con riferimento alla pratica in oggetto si ritiene di non doversi esprimere, rimettendo le valutazioni di merito al vs. Servizio competente in materia, trattandosi di opere a mare (maricoltura off-shore), che esulano sia dalle competenze urbanistiche che edilizie.

*Il Responsabile del Servizio Progettazione e
Gestione Strumenti Urbanistici
(dott.ssa Laura Pescini)
(documento firmato digitalmente)*

*Il Responsabile del Procedimento SUAP
(arch. Serena Fossi)
(documento firmato digitalmente)*

n.prot _____

Piombino, 21 aprile 2022

Al Comune di Piombino
Servizio Politiche Ambientali
Via Ferruccio, 4

57025 Piombino

PEC:
comunepiombino@postacert.toscana.it

OGGETTO: **Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.** – Artt. 19 e 29 della parte seconda al D.Lgs 152/2006; artt. 43, 45 bis e 48 della L.R.T 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. postuma di competenza comunale relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.. Esame della documentazione ed emissione di parere.

in relazione alla Vs. richiesta di cui all'oggetto, sulla base della valutazione della documentazione originariamente inviata dal proponente, non appaiono sussistere significative criticità di ordine sanitario di nostra pertinenza.

La collocazione logistica delle gabbie infatti, poste ad oltre 3 miglia dalla costa, nonché le modalità di conduzione delle varie fasi dell'allevamento non consentono di ravvisare impatti potenzialmente pericolosi per la salute della popolazione.

Pertanto, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a V.I.A. dell'istanza avanzata dal proponente.

Distinti saluti

Roberto Bertani
(Dirigente Chimico)

Alessandro Barbieri
(Dirigente Medico)



In allegato:

Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

**Area Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione**

**Unità Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione**

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina
Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450
email : ispn.bvc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia
Via Forlanini n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 67550-70
email: ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PB.01.17.07/289.5** del **27/04/2022** a mezzo: PEC

a **Comune di Piombino**
Servizio Politiche Ambientali
Dott. Luca Favali
comunepiombino@postacert.toscana.it

Oggetto: Artt. 19 e 29 della parte seconda al D.Lgs 152/2006; artt. 43, 45 bis e 48 della L.R.T 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.. Proponente: Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.. Valutazioni di competenza relativi alla documentazione pubblicata.

In riferimento alla richiesta del Comune di Piombino prot. n.11485 del 25/03/2022 (agli atti ARPAT con prot. n.22866 del 25/03/2022), di valutazioni in merito alla documentazione presentata da Soc. Civita Ittica Srl ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma, è stata esaminata la documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Piombino, costituita da:

- Studio preliminare ambientale, rev 25/02/2022;
- Tav.01 di ubicazione dell'impianto (scala 1:50000), dettaglio dell'ubicazione (scala 1:5000), schema di dettaglio dell'ancoraggio, documentazione fotografica; rev. 2 luglio 2018.

In via preliminare, è opportuno segnalare, come sintetizzato nella documentazione presentata dalla Società, che Soc. Civita Ittica Srl svolge attività di piscicoltura in mare aperto in gabbie offshore in un'area di superficie pari a 863200 m² per la quale è in possesso di autorizzazione di anticipata occupazione (n.27 del 05/09/2018) rilasciata dal comune di Piombino, senza verifica di assoggettabilità alla VIA. A dicembre 2018 Civita Ittica, già in possesso dell'anticipata occupazione, ha presentato al Comune uno studio preliminare ambientale, ma il procedimento di verifica comunale non ha avuto seguito.

Pagina 1 di 5

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),

ARPAT tratta i dati come da Reg.UE 679/2016. Per info su modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo

www.arpat.toscana.it/soddisfazione

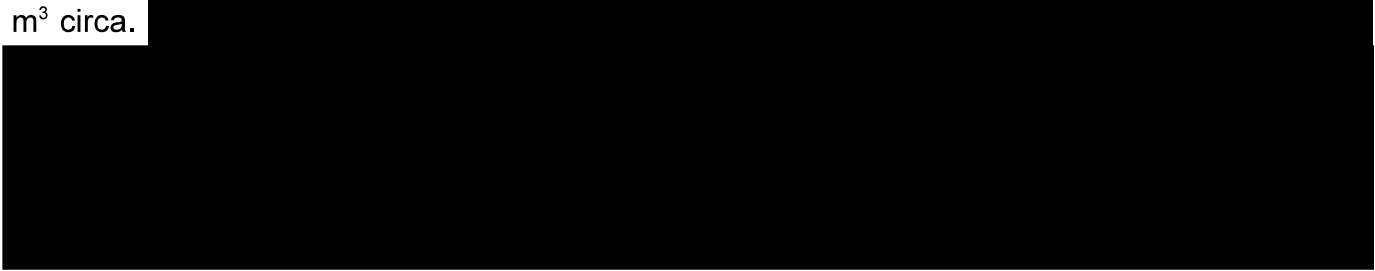
Con nota prot. n.23846 del 29/06/2021 (agli atti Arpat prot. n.49932 del 29/06/2021), il Comune di Piombino ha chiesto a questa Agenzia se l'impianto in oggetto dovesse essere sottoposto ad una procedura di VIA postuma. Questa Agenzia ha, a sua volta, fatto richiesta al Settore Regionale VIA-VAS (AC in materia), che ha espresso parere positivo alla verifica di assoggettabilità alla VIA postuma (prot. n.340699 del 31/08/2021, agli atti Arpat prot. n.66269 del 31/08/2021).

Visto il contributo istruttorio redatto dall'operatore incaricato del procedimento si fa presente quanto segue.

Caratteristiche dell'impianto:

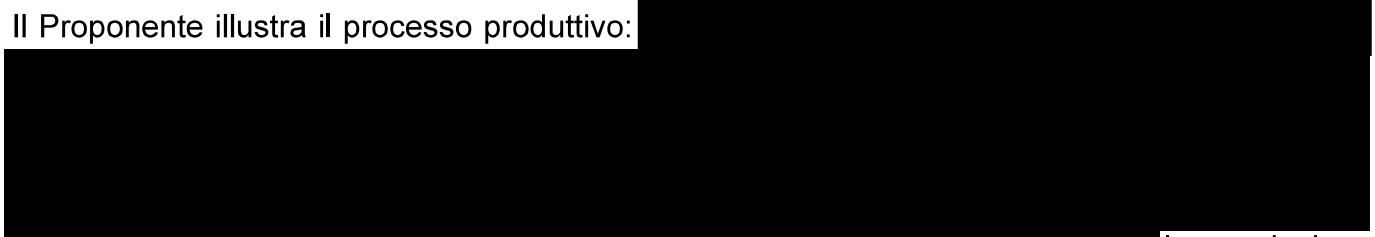
L'impianto in oggetto, attivo dal 2019 e ultimato nel 2021, è collocato nel Golfo di Follonica, all'interno dell'area che il Comune di Piombino ha individuato per l'espansione degli impianti di itticultura (Delibera Comunale n.104 del 27/03/2013, integrata con Delibera n. 227 del 17/07/2013). E' posizionato a una distanza dalla costa compresa tra 3,3 mn circa e a 4 mn circa dal porto commerciale di Piombino, su un fondale di 34 m.

L'impianto è costituito da n.2 moduli di 12 gabbie galleggianti ciascuno. Le gabbie hanno la forma di un cilindro con base superiore aperta e un diametro di 30 m ed altezza variabile tra 6 e 12 m a seconda della fase del ciclo produttivo, quindi un volume che oscilla tra 4.240 e 8.480 m³ circa.



Processo produttivo:

Il Proponente illustra il processo produttivo:



La produzione annua totale dichiarata dell'impianto a regime è di 1000-1100 ton.

L'alimentazione del pesce avviene attraverso la somministrazione di mangimi che variano sia qualitativamente, a seconda della fase del ciclo produttivo (pre-ingrasso: cibo ad elevato apporto proteico 3 volte al giorno; ingrasso: cibo a elevato apporto lipidico 2 volte al giorno), che quantitativamente principalmente a seconda della stagione (temperatura elevata, metabolismo rapido, più cibo consumato). La gestione della somministrazione dei mangimi prevede la minimizzazione della dispersione di cibo non ingerito nell'ambiente, ai fini di contenere il carico organico.

Caratteristiche climatiche del sito:

Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche del sito in cui è collocato l'impianto, i venti dominanti risultano provenienti da N-NE in inverno e da W-SW in estate. Riguardo al regime correntometrico, i dati sito-specifici disponibili sono scarsi ed il Proponente dichiara che ulteriori risultati saranno disponibili dopo l'installazione, già prevista e concordata con il Comune e con Arpat (vedi Ordinanza Sindacale del Comune di Piombino n.7 del 30/12/2021, prot. n.50036 del 30/12/2021, agli atti Arpat prot. n.101514 del 30/12/2021), di un correntometro nell'area in concessione alla Società.

Principali impatti dell'impianto:

Un impianto di piscicoltura rilascia mangime non assimilato, feci e cataboliti prodotti dai pesci, cioè sostanze organiche e inorganiche contenenti carbonio, azoto e fosforo, disciolte e materiale particellato.

Il Proponente spiega che l'impatto esercitato dall'impianto sulla colonna d'acqua e sul fondale è dovuto all'eventuale incapacità del corpo idrico recettore di assimilare questo apporto di sostanze. La possibilità di disperdere questo carico organico è legato alle caratteristiche idrodinamiche dell'area dell'impianto, che sono influenzate dalla velocità della corrente e dalla distanza tra le gabbie ed il fondale sottostante. Sulla base delle caratteristiche sito-specifiche e degli studi scientifici e dei modelli di simulazione disponibili, il Proponente ha stimato che queste sostanze siano per la maggior parte disperse nella colonna d'acqua (> 60%), mentre una frazione minore precipita sul sedimento sottostante; inoltre, la dispersione delle sostanze disciolte avrebbe luogo entro un raggio di 1500 m dal punto di rilascio, e l'apporto stimato di azoto determinerebbe un aumento del trofismo moderato, rapidamente trasferibile nella rete trofica. Per la frazione particellata, ha stimato una distanza percorsa dalla gabbia di 68 m per le feci e di 22,5 m per il mangime non ingerito, per una superficie interessata pari a circa 21600 m² sotto ciascuna gabbia.

Ai fini della mitigazione dell'impatto dovuto al rilascio delle sostanze sopra elencate, il Proponente ha previsto la rotazione delle vasche, la riduzione della quantità di mangime somministrato e la messa a punto di formulati più leggeri, più facilmente assorbiti dal pesce con conseguente riduzione di perdita e deposito sul fondale.

Per quanto riguarda le acque di balneazione il proponente esclude un impatto da parte dell'impianto in oggetto, dovuta alla distanza dell'impianto dalla costa (> 3 mn), ben oltre il limite delle acque di balneazione (200 m), e confermata dalla qualità eccellente delle acque di balneazione determinata nell'ambito del monitoraggio di Arpat per le aree di pertinenza dei Comuni di Piombino e Follonica.

Infine, il Proponente valuta il possibile impatto del fouling, cioè la colonizzazione da parte degli organismi marini, in particolare mitili, delle strutture sommerse che costituiscono l'impianto e l'eventuale effetto della caduta di questi organismi sul fondale, ad opera del moto ondoso o per l'attività di pulizia delle gabbie. Dal momento che gli studi scientifici non hanno ancora stabilito univocamente l'effetto positivo o negativo della precipitazione dei mitili sul fondale e sul comparto bentonico, come già accordato con questa Agenzia e previsto per l'altra area di

attività di Civita Ittica, in possesso di concessione n.6/2012 (vedi comunicazione via pec del 28/02/2022, agli atti Arpat prot. n.15361 del 01/03/2022), la Società si impegna a rimuovere le larve e, se necessario, anche gli individui adulti di mitili dalle reti e dai tubulari, in modo da contenerne la crescita sulle strutture dell'impianto.

Infine, il Proponente esclude effetti sulle fanerogame marine, quali *Posidonia oceanica*, perché sul fondale di 34 m di tipo limoso-fangoso sottostante l'impianto *Posidonia* è assente.

Effetto cumulativo:

I risultati dei monitoraggi effettuati sia nell'area di attività di Civita Ittica con concessione n.6/2012, sia nelle aree in concessione alle altre Società di piscicoltura operanti nel Golfo, evidenziano come l'impatto, significativo nella zona sottostante le gabbie, si riduca nelle stazioni poste a 25 m e 50 m dalle gabbie e nelle stazioni di controllo. Il Proponente, considerati questi risultati e vista la distanza dalle gabbie degli impianti appartenenti ad altre Società nell'area > 400 m, dichiara che l'effetto cumulativo dei vari impianti è nullo o trascurabile.

Coerenza dell'impianto con le linee guida dalla Guida Tecnica AZA -Ispra (2020):

Per dimostrare che l'impianto è idoneo per posizione e le caratteristiche del sito sono adatte alla sua collocazione, il Proponente ha confrontato le caratteristiche del sito scelto per l'impianto con le tabelle della Guida Tecnica AZA Ispra (2020) relative ai criteri di valutazione dell'idoneità di una zona marina per la piscicoltura.

Rispetto alla tabella 3.5 della Guida, i criteri oceanografici, ambientali e logistici del sito risultano ottimali-idonei.

La produzione massima consentita, stimata in base alla formula del paragrafo 4.1.4 della Guida Tecnica e utilizzando i fattori moltiplicatori sito-specifici, è pari a 1952,4 ton/anno, coerente con i 1000-1100 ton/anno stimate per l'impianto.

Infine, nel paragrafo 5.2 la Guida indica che per ottimizzare la dispersione delle sostanze rilasciate dall'impianto, la distanza tra il fondo delle gabbie ed il fondale deve essere pari ad almeno il doppio dell'altezza della gabbia. Nel caso in esame, la distanza tra il fondo della gabbia, posto mediamente a 10 m, ed il fondale a 34 m, è pari a 24 m e quindi rispetta il criterio consigliato.

Piano di monitoraggio ambientale:

Come già anticipato con comunicazione via pec del 28/02/2022 (agli atti Arpat prot. n.15361 del 01/03/2022), la Società ha proposto un piano di monitoraggio ambientale del tipo 3 della tabella 5-2 della Guida Tecnica, da condurre sul modulo, dei 2 presenti, già oggetto di monitoraggio nell'anno 2020. Le stazioni saranno disposte lungo un gradiente correntometrico WNW-ESE sulla base delle correnti dominanti misurate nel corso delle analisi correntometriche effettuate nel 2016.

La Società si impegna a produrre un report strutturato sulla base delle indicazioni fornite da questa Agenzia nella relazione di sintesi trasmessa con prot. n.82255 del 26/10/2021.

La Società si dichiara inoltre disponibile a partecipare ad un futuro monitoraggio ambientale unitario con le altre aziende che insistono sull'area.

Il Proponente infine dichiara che, nell'ambito della valutazione dell'efficacia della rotazione colturale, monitorerà con analisi ad hoc il fondale sotto le gabbie inattive.

Conclusioni:

Per quanto di competenza, sulla base dell'analisi della documentazione presentata per il seguente contributo istruttorio, e della documentazione e delle integrazioni già valutate in seguito all'ispezione documentale degli impianti di Civita Ittica, si esprime **parere favorevole all'esclusione dell'impianto in oggetto dalla VIA postuma, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. Sia attuato il piano di monitoraggio ambientale proposto dalla Società nel rispetto di quanto dichiarato nella documentazione allegata, di quanto già concordato con questa Agenzia e con il Comune di Piombino (con comunicazione del 28/02/2022, agli atti Arpat prot. n.15361 del 01/03/2022) in risposta all'Ordinanza Sindacale n.7 del 30/12/2021. In sintesi, il monitoraggio ambientale di tipo 3 sarà condotto nella colonna d'acqua e sul sedimento, semestralmente sui parametri previsti e nei punti selezionati come sintetizzato nella tabella 5-5 della Guida tecnica AZA – Ispra (2020).
2. I risultati del monitoraggio devono essere regolarmente e tempestivamente trasmessi a questa Agenzia per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente

Ing. Federico Mentessi¹

La Responsabile del Dipartimento di Piombino Elba

Dott.ssa Barbara Bracci¹

Referente: Dr.ssa Fabiola Fani – Tel. 055 5305750 – fabiola.fani@arpat.toscana.it

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/199.



COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO

Settore 4 – Lavori pubblici – Politiche ambientali



Prot.
Scarlino 28 aprile 2022

Spett.le Comune di PIOMBINO
Servizio Politiche Ambientali
Via Ferruccio, 4
57025 Piombino (LI)

PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it

Oggetto: Artt. 19 e 29 della parte seconda al D.Lgs 152/2006; artt. 43, 45 bis e 48 della L.R.T 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.. Proponente: Soc. agr. Civita Ittica s.r.l. - Contributo Istruttorio

In relazione alla pratica in oggetto, visto lo studio preliminare ambientale, con la presente si forniscono contributi tecnici che riteniamo utile portare all'attenzione dell'autorità competente:

- valutare l'influenza dell'impianto sulle colonie di posidonia oceanica visto l'incremento di prodotti azotati derivati dai mangimi nonché il deposito dei materiali in uscita dall'impianto (parte di mangime, gusci, conchiglie, ecc.) sui fondali che interessano una superficie parecchio più vasta di quella di ingombro dell'impianto stesso
- é necessario porre in atto una procedura concordata per la comunicazione ai Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica delle "fughe" post mareggiate, che indichi la specie coinvolta e la dimensione della stessa, visto che spesso troviamo pesci spiaggiati della stessa specie e della stessa dimensione ed attiviamo tutte le indagini per scongiurare eventi inquinanti provenienti dal canale di Ritorno a mare che riceve reflui civili ed industriali
- valutare l'influenza che il mangime in eccesso esercita sulle specie libere esistenti e sulla relativa modifica delle abitudini delle specie stesse

Preme infine rammentare che il Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale di Piombino negli anni '90 aveva condotto un'indagine sul contenuto di metalli dei mitili prelevati nel Golfo di Follonica, dove erano stati coinvolti i soli Comuni di Follonica e Scarlino in quanto circondati dalle Colline Metallifere. Nello studio stesso si concludeva con la necessità di estendere l'indagine all'intero Golfo comprendendo quindi anche il Comune di Piombino, tale studio, seppure datato, potrebbe essere utile per scongiurare l'eventuale fenomeno di accumulo nei bivalvi.

Distinti saluti

Il Responsabile
Daniela Nocciolini

Comune di Scarlino

Via Martiri d'Istia, 1
58020 Scarlino (Gr)
Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401
comunedisarlino.protocollo@legalmail.it
www.comune.scarlino.gr.it
Partita Iva 00186560538
Codice Fiscale 80001830530